


COMPLIANCE

NEWSLETTER / GIUGNO 2019





INDICE

NORMATIVA

1.1	4
1.2 Costa Rica: in vigore la normativa sulla responsabilità degli enti	4
PRASSI	
2.1	6
2.2 ANAC: online la piattaforma per l'acquisizione dei PTPC	6
2.3. Undicesima Plenaria dell'EDPB: Linee guida sui codici di Condotta	7
2.4	7
GIURISPRUDENZA	
3.1	9
3.2	9



3.3	1	1 (
Prescrizione del reato presupposto: la responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma	١	L
3.4.	1	1
Formazione dei lavoratori e responsabilità penale del datore di lavoro		



NORMATIVA

1.1

In vigore lo "Sblocca Cantieri"

Lo scorso 18 giugno è entrata in vigore la legge 14 giugno 2019 n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", c.d. Decreto "Sblocca cantieri".

La novella introduce significative modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. codice degli appalti).

In particolare, si segnala la previsione dell'affidamento diretto per importi tra i 40.000 e i 150.0000 euro, "previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti". Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, invece, è prevista, una procedura negoziata "previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici".

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, inoltre, viene anche rimodulata la percentuale di lavori affidabili in subappalto, alzando la relativa soglia dal 30 al 40% dell'importo complessivo del contratto.

1.2

Costa Rica: in vigore la normativa sulla responsabilità degli enti

L'11 giugno 2019 è entrata in vigore in Costa Rica la Ley n. 9699 "Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos".

La nuova normativa introduce anche nell'ordinamento costaricano la responsabilità degli enti per reati corruttivi, in attuazione agli obblighi imposti dalla Convenzione OCSE, redatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Vengono previste sanzioni pecuniarie ed interdittive differenziate a seconda che l'illecito sia commesso da una piccola o media impresa o da una grande azienda. Tali sanzioni sono diminuite qualora l'ente adotti un "modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control".

Viene, inoltre, introdotto l'obbligo in capo alle persone giuridiche che adottino un modello di nominare un "encargado de supervisar el funcionamiento y el cumplimiento de dicho modelo", con la facoltà per





le persone giuridiche di piccole e medie dimensioni di affidare tale funzione direttamente dall'organo amministrativo o al proprietario, socio o azionista responsabile della gestione dell'ente.

La Ley presenta numerosi profili in comune con il D.Lgs. 231/2001, anch'esso introdotto in attuazione della stessa Convenzione OCSE.



PRASSI

2.1

L'ANAC presenta la Relazione Annuale del 2018

Lo scorso 6 giugno il presidente dell'A.N.AC., Raffaele Cantone, ha presentato la Relazione Annuale delle attività svolte nel 2018.

La relazione riassume le iniziative condotte sul fronte anticorruzione, trasparenza, contratti pubblici e arbitrati bancari, con particolare riferimento ai fascicoli istruttori aperti, all'attività di pareristica svolta e alle sanzioni irrogate.

L'Autorità ha sottolineato il crescente impegno dei dipendenti pubblici a contribuire all'emersione dei fenomeni corruttivi e ha sottolineato come il settore privato risenta ancora "di una certa reticenza, verosimilmente per un minore assetto di tutele o per processi decisionali da attivare meno facilmente individuabili oppure per una ancora incompleta consapevolezza del denunciante della propria legittimazione ad agire".

L'impegno dell'A.N.AC. in materia di whistleblowing ha già ottenuto apprezzamento dalla Commissione Europea, che nell'ultimo pacchetto di Raccomandazioni per il Consiglio UE ha menzionato proprio i progressi compiuti dall'Italia nel sistema anticorruzione grazie ad una migliore protezione dei segnalanti ed al crescente ruolo dell'A.N.AC...

2.2

ANAC: online la piattaforma per l'acquisizione dei PTPC

Con comunicato del 12 giugno scorso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso noto che a partire dal prossimo 1 luglio sarà disponibile online la piattaforma per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il PTCP è un documento introdotto dalla legge n. 190/2012 attraverso il quale ogni amministrazione pubblica definisce una propria strategia di prevenzione della corruzione, sulla base di una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento.

Ai fini dell'effettiva utilizzazione della relativa Piattaforma è necessaria la registrazione al sistema di autenticazione ANAC.

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile accedere alla piattaforma per le rilevazioni delle



informazioni relative ai Piani, per la redazione della relazione annuale e partecipare al forum dei Responsabili anticorruzione e trasparenza.

2.3

Undicesima Plenaria dell'EDPB: Linee guida sui codici di Condotta

Il 4 giugno 2019 si è tenuta a Bruxelles l'undicesima plenaria delle Autorità Garanti in materia di protezione dei dati personali riunite nell' European Data Protection Board.

Numerosi i temi discussi durante la seduta.

In particolare, è stata adottata la versione finale delle Linee Guida sui Codici di Condotta "Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679". Scopo del documento è fornire una guida pratica e assistenza interpretativa per ciò che attiene all'applicazione degli artt. 40 e 41 del GDPR. Le linee guida intendono chiarire le procedure e le regole relative alla presentazione, approvazione e pubblicazione dei codici di condotta sia a livello nazionale che a livello Europeo.

Nella stessa seduta, l'EDPB ha, inoltre, adottato un allegato alle Linee Guida sulla Certificazione (di cui all'art. 42 del GDPR) e un allegato alle Linee Guida sull'accreditamento (relativo agli organismi di certificazione di cui all'art. 43 del GDPR). Tali allegati mirano a migliorare la chiarezza dei documenti principali adottati rispettivamente nelle precedenti plenarie di gennaio e febbraio.

2.4

Comitato di Sicurezza Finanziaria: nuova analisi sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Lo scorso 12 giugno il Ministero delle Economie e Finanze ha reso noto che il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CFS) ha pubblicato l'aggiornamento dell'Analisi Nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il documento, una cui prima edizione risaliva al 2014, contiene dati relativi al quadriennio successivo e ha come obiettivo quello di fornire una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso l'individuazione delle minacce e criticità del sistema. L'analisi contiene, inoltre, una valutazione dell'efficacia del regime anti-riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo nelle diverse fasi (preventiva, investigativa e repressiva).

Dall'analisi è emerso un quadro sostanzialmente in linea con la precedente rilevazione: il rischio di



riciclaggio in Italia è stato ritenuto "molto significativo" mentre quello relativo al finanziamento del terrorismo "abbastanza significativo".

Tra le maggiori criticità segnalate rientrano l'uso diffuso del contante e un'ampia economia sommersa. Il sistema di presidi contro i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è stato invece nel complesso valutato positivo, grazie anche agli interventi legislativi intervenuti nell'ultimo quadriennio.





GIURISPRUDENZA

3.1

Cassazione: limiti alla responsabilità del datore di lavoro

Lo scorso 12 giugno la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 25977/2019, nella quale si è pronunciata sui limiti della responsabilità datoriale in materia di salute e sicurezza nelle strutture aziendali complesse.

Nel caso di specie, a seguito di un infortunio occorso a un dipendente, era stata contestata direttamente al datore di lavoro la violazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza) per non aver assicurato la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza normativamente previsti.

La Corte, ribadendo l'orientamento espresso in precedenti pronunce, ha affermato che sussiste un obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e che l'eventuale delega di funzioni, come disciplinata dall'art. 16 del d.lgs. 81/2008, non esclude tale obbligo di vigilanza. È però altrettanto avvertita "l'esigenza di individuare i limiti alla responsabilità del datore di lavoro in caso di delega".

In particolare, la Corte ha sottolineato come i commi 3 e 3-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 prevedano uno specifico limite alla responsabilità del datore di lavoro "in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4".

Pertanto, al fine di configurare la diretta responsabilità del datore di lavoro "è necessario accertare se le riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori discendono da scelte gestionali di fondo dell'impresa ovvero dalla inadequatezza ed inefficacia del modello organizzativo, valutata secondo un giudizio ex ante alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento delle predisposizione di esso, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo".

3.2

Processi ex D.Lgs. 231/2001 e sequestro preventivo: la Cassazione chiarisce i presupposti

Lo scorso 5 giugno la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 25049/2019 nella quale si è pronunciata in materia di sequestro preventivo a fronte della contestazione di un reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Nel caso di specie, ad una società era stata contestato l'illecito amministrativo di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., reato presupposto ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Il PM aveva chiesto e ottenuto dal G.i.p. di Potenza il sequestro preventivo del termodistruttore gestito dalla società, onde poter procedere alla predisposizione di un adeguato progetto di bonifica.



Successivamente, su ricorso della società, il Tribunale di Potenza aveva ordinato la revoca del provvedimento del G.i.p. ritenendo che la mancata bonifica del sito fosse dipesa da cause non imputabili all'amministratore della società. L'ordinanza era stata prontamente impugnata dal PM.

La Corte di Cassazione, dopo aver compiuto una lunga disamina sull'illecito amministrativo contestato, ha confermato il provvedimento del Tribunale, ritenendo che la configurazione del reato presupposto ex art. 452-bis c.p. a seguito della mancata bonifica, "presuppone un dato di fatto inequivoco" rappresentato dalla "comprovata estensione dell'inquinamento accertato" tale da imporre all'amministrazione della società la predetta attività di bonifica. Tale dato di fatto, invece, risultava nel caso di specie, alquanto discusso.

La Corte ha quindi richiamato l'orientamento secondo cui, in materia di misure cautelari, "ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti".

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso del PM.

3.3

Prescrizione del reato presupposto: la responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma

Il 12 giugno 2019 la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 25830/2019 con la quale si è pronunciata in materia di prescrizione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Nel caso in esame, a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore a causa di un comportamento non conforme alla prassi operativa, era stato contestato al legale rappresentante della società il reato di lesioni aggravate con violazione della normativa antinfortunistica di cui all'art. 590 c.p.., reato presupposto ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Per l'effetto, anche la società era stata indagata ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.

I giudici di merito avevano condannato il legale rappresentante della società. Tuttavia, nelle more del giudizio, il reato contestato si era estinto "essendo spirato, in assenza di utili periodi di sospensione, il relativo termine di prescrizione".

La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuta prescrizione nei confronti della persona fisica, ma ha ribadito il principio di autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti "in tema di



GILIRIS PRIIDEN 7 A

responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. B) D.Lgs. n. 231/2001, è tenuto a procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, il che implica una verifica quantomeno incidentale della sussistenza del fatto di reato".

3.4

Formazione dei lavoratori e responsabilità penale del datore di lavoro

Lo scorso 24 giugno la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 27787/2019, con la quale ha delineato il perimetro dell'obbligo formativo in capo al datore di lavoro.

Nel caso di specie, un dipendente era rimasto schiacciato dalla caduta di una pianta nel corso dell'attività di abbattimento della stessa. I giudici di merito avevano condannato il datore di lavoro per omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica, in quanto il dipendente, le cui mansioni erano di solito quelle di sramatura di alberi abbattuti, era stato adibito all'attività di abbattimento senza ricevere alcuna formazione specifica in materia.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia aveva proposto appello il datore di lavoro.

I Giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza di merito, in quanto l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche nel settore di riferimento imponevano la somministrazione al lavoratore apprendista di una formazione idonea a garantire l'apprendimento delle tecniche e ad "assicurare l'osservanza di precauzioni necessarie a prevenire, anche in relazione alle prestazioni cui sarebbe stato nel tempo chiamato a svolgere, il realizzarsi di eventi dannosi". Al datore di lavoro infatti viene richiesto infatti non solo di "predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori".



Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano T. +39.02.669951 F. +39.02.6691800 info@studiopirola.com www.pirolapennutozei.it

COMPLIANCE NEWSLETTER | GIUGNO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI. PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTÉR ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM